
Regolamento interno 11 febbraio 2014, n. 23

Modifiche agli articoli 14 e 16 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale).

(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 18.02.2014)

INDICE

Art. 1 - Modifiche all' articolo 14 del reg.int. c.r. 12/2010

Art. 2 - Sostituzione dell' articolo 16 del reg.int. c.r. 12/2010

Art. 3 - Entrata in vigore

Art. 1

Modifiche all' articolo 14 del reg.int. c.r. 12/2010

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 14 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), sono abrogati.

Art. 2

Sostituzione dell' articolo 16 del reg.int. c.r. 12/2010

1. L'articolo 16 del reg.int. c.r. 12/2010 è sostituito dal seguente:

“ Art. 16 - Rendiconto dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e in conformità al disciplinare attuativo approvato dall'Ufficio di presidenza.

2. Ai fini della rendicontazione, i gruppi devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione deve essere conservato a norma di legge. Al termine della legislatura una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all'archivio del Consiglio regionale.

3. Il presidente del gruppo consiliare e ciascun consigliere appartenente al gruppo misto sottoscrivono il rendiconto e ne sono responsabili. Sono inoltre tenuti a dichiarare, in calce al rendiconto, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge e al presente regolamento.

4. Il rendiconto annuale è trasmesso, a cura del presidente del gruppo e di ciascun consigliere appartenente al gruppo misto, al Presidente del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa del gruppo consiliare o del singolo consigliere del gruppo misto, il rendiconto per il periodo dell'anno antecedente alla cessazione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non dà luogo alla presentazione del rendiconto. Nell'ultimo anno della legislatura, il presidente del gruppo e ciascun consigliere del gruppo misto provvedono alla trasmissione del rendiconto al Presidente del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

5. Il Presidente del Consiglio regionale inoltra i rendiconti pervenuti entro il termine indicato al Presidente della Giunta regionale il quale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, li trasmette alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6. Nel caso in cui il gruppo o il singolo consigliere del gruppo misto decada dal diritto all'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, il Presidente del Consiglio regionale assegna loro un termine affinché provvedano alla restituzione delle somme relative alle spese dichiarate non regolari e del finanziamento ricevuto per l'anno in corso.

7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), sono trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto

nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto.

8. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni. ”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.